



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 2 gennaio 2014

**AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO DELL'INTERNO**

On.le Angelino ALFANO

**AL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE**

On.le Gianpiero D'ALIA

**AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO**

On.le Gianpiero BOCCI

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE**

Prefetto Alberto DI PACE

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.**

Dott. Ing. Alfio PINI

Prot. n. 001/14

Oggetto: INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DEI LIMITI DI ALTEZZA TRA PERSONALE PERMANENTE E PERSONALE VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO – ULTERIORE MOTIVO PER UNA URGENTE RIFORMA DEL SERVIZIO VOLONTARIO E MODIFICA DEL DPR 76/2004.

Da molti anni questo sindacato Conapo chiede invano una riforma del volontariato dei vigili del fuoco e la modifica del DPR n. 76/04, viste le molte incongruenze che a nostro parere contiene tale decreto, a partire dall'attribuzione di gradi e qualifiche analoghe al personale permanente, ivi compresa la assurda sotto ordinazione del personale di ruolo al personale volontario di qualifica superiore (art. 21), oltre alla necessità di separare i volontari dai precari.

Evitiamo di ri-dilungarci sul nostro progetto di riforma del servizio volontario VVF, i cui già noti dettagli ripeteremo in una auspicata convocazione dei sindacati del corpo, che ci auguriamo avvenga quanto prima, vista la criticità della problematica.

L' articolo pubblicato oggi sul quotidiano " Il Messaggero " relativo alla esclusione dalla procedura di stabilizzazione di una candidata che non rispettava il limite minimo di altezza previsto per il personale permanente, ma che da vent'anni effettua servizio quale volontaria VF, evidenzia e conferma però la irragionevolezza del DPR 76/2004 e la necessità di una urgente modifica di tale decreto, anche laddove prevede diversi e più blandi parametri nei requisiti psico-fisici relativi al reclutamento del personale volontario rispetto al personale permanente dei vigili del fuoco. Questo per quanto riguarda i requisiti di altezza minima che sono fissati in cm 162 per il personale volontario e in cm 165 per il personale permanente, ma anche per le ulteriori diversità di altri parametri sanitari.

Riteniamo che dalla sentenza del Consiglio di Stato (n. 05739/2013 reg.prov.coll.), relativa al caso della volontaria esclusa dall'assunzione **si desumono importanti principi che paiono confermare la necessità di una urgente modifica del DPR n. 76/2004.**

Difatti, tale sentenza, ha riconosciuto la correttezza delle specifiche norme sui limiti minimi di altezza per l'accesso al servizio permanente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche laddove non differenziano tale limite tra uomini e donne, affermando che « **Appartiene, infatti, alle comuni conoscenze ed esperienze la nozione che l'attività ordinaria del vigile del fuoco (in relazione agli incendi, ma anche agli altri sinistri e calamità che ne richiedono**

l'intervento) richiede per sua natura una certa prestanza fisica, ben più di quanto si richieda, ad esempio, agli agenti delle forze dell'ordine ».

Segnaliamo però che i giudici di Palazzo Spada hanno anche posto l'accento sulla **potenziale contraddizione di prevedere diversi requisiti psico-fisici tra il personale permanente ed il personale volontario.**

Si legge infatti nella sentenza che « *Ferma restando la legittimità (anche sotto il profilo della costituzionalità) di una disciplina speciale per i vigili del fuoco, **si potrebbe ravvisare una incongruità o contraddizione interna alla disciplina propria di tale Corpo, qualora la diversità delle disposizioni relative alla statura non risulti giustificata da una sufficiente diversità delle mansioni*** » .

E sul punto, tutti sanno che al personale volontario appartenete ai distaccamenti volontari che hanno competenza esclusiva nei territori assegnati, vengono chieste, specialmente nei primi momenti dell'intervento, uguali mansioni del personale permanente, come prevede lo stesso DPR n. 76/04. Non mancano poi casi anche di personale volontario (discontinuo) cui vengono chieste mansioni non dissimili dal personale permanente.

Difatti, risulta irragionevole, da una parte imporre (art. 3, commi 2 e 3 del DPR n. 76/04) che «**Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**» , e dall'altra (TABELLA I annessa al medesimo DPR n. 76/04) prevedere diversi e più blandi requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispetto al personale permanente, ivi compresi i limiti minimi di altezza.

Da qui, in via di diretto corollario, e di coerenza da parte di chi governa, non può che seguire una urgente riforma del DPR n. 76/04 che preveda diverse mansioni del personale volontario rispetto al personale permanente, si da giustificare i diversi requisiti psicofisici, oppure, nella (da noi denegata) ipotesi di voler continuare ad affidare mansioni equivalenti, **occorre prevedere equivalenti ed identici requisiti psico-fisici.**

Quanto sopra anche al fine di evitare nel modo più assoluto che lo stato crei false aspettative in quelle persone che oggi ricorrono al volontariato VVF anche a causa della crescente crisi e nella speranza di una corsia preferenziale nell'assunzione, reclutandolo però con requisiti non idonei ad una sua futura assunzione.

Infine non possiamo sottacere come nel 2014 lo Stato Italiano possa ancora consentire che un qualsiasi cittadino con un corso di sole 120 ore possa vestire l'uniforme da vigile del fuoco e anche assumere le qualifiche di agente/ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, e quindi diventare potenzialmente controllore di se stesso.

Basti pensare alla incongruenza tutta italiana di quegli imprenditori aventi aziende soggette alla prevenzione incendi e alle norme di sicurezza sul lavoro (affidata ai VVF), ricadenti nei territori di competenza del distaccamento volontario in cui prestano servizio con sole 120 ore di corso.

Confidiamo quindi in una riforma completa del servizio volontario nei vigili del fuoco, condivisa anche dalle organizzazioni sindacali del personale permanente, e che preveda mansioni di ausilio e non sostitutive del personale permanente dei vigili del fuoco, valutando l'integrazione del personale volontario nelle realtà di protezione civile regionale, ma comunque sotto il coordinamento operativo del personale di ruolo.

Si allega:

- articolo odierno Il Messaggero.
- Sentenza del Consiglio di Stato.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



Il caso

Molto brava ma troppo bassa, deve lasciare i vigili del fuoco



Michela Allegri

Ha iniziato giovanissima a inseguire il suo sogno: a soli venti anni Elena Genero, di Torino, è entrata a far parte del Corpo volontario dei Vigili del Fuoco. Ha spento incendi, ha partecipato alle missioni più impegnative. Ha svolto il suo lavoro così brillantemente da ricevere premi e riconoscimenti.

Continua a pag. 12

Troppo bassa, deve lasciare i vigili del fuoco

IL CASO

segue dalla prima pagina

E ora, a 37 anni, le è stato detto che non può arruolarsi e fare della sua passione un mestiere a tutti gli effetti. Perché non è abbastanza "prestante", Elena, per fare il pompiere: le mancano quattro centimetri di altezza. È una delle clausole del bando di concorso per entrare a far parte del Corpo: la statura minima richiesta, per legge, sia per gli uomini che per le donne, è di un metro e sessantacinque. Elena, invece, è alta un metro e sessantuno. A nulla sono valsi i suoi ricorsi a Tar e Consiglio di Stato, argomentando che altre forze dell'ordine, la Polizia di Stato ad esempio, fissano per le donne un limite in altezza non inferiore al metro e sessantuno. Elena resta esclusa e non potrà fare il pompiere di professione. Nonostante abbia la patente che la abilita a guidare il camion, un brevetto in soccorso alpino, uno in soccorso fluviale, uno da sommozzatore. Nonostante sia vigile del fuoco volontario dal 1997 e abbia ricevuto una menzione di merito per aver tempestivamente spento un incendio in un alloggio. Nonostante sia stata insignita della croce di anzianità di servizio, come premio per la sua lodevole carriera. Ora, Elena ha due lavori: «Per vivere faccio il tecnico informatico. Per passione

continuo a fare il pompiere».

IL CONCORSO

Nel 2008, quando è uscito il bando di concorso per la stabilizzazione del personale volontario, ha superato tutte le prove ginniche. Al momento della visita medica il suo nome è stato però depennato dall'elenco dei candidati: troppo bassa. Elena non si è data per vinta e si è rivolta alla giustizia amministrativa. Nulla da fare: il suo ricorso è stato definitivamente respinto. Lei parla di discriminazione, perché «non si può porre un limite minimo di altezza identico per uomini e donne. Per noi donne l'altezza media è inferiore».

LA SENTENZA

Ma il Consiglio di Stato è di tutt'alto avviso: «l'attività del Vigile del Fuoco è meritevole di una specialissima deroga al divieto di discriminare uomini e donne in relazione alla statura», perché - è scritto nella sentenza - si tratta di un lavoro che «richiede per sua natura una certa prestanza fisica, ben più di quanto si richieda, ad esempio, agli agenti delle forze dell'ordine». L'assurdo, in questa storia, è che Elena, come volontaria, svolge spesso le stesse mansioni di chi è in ruolo. «Scusatemi, ma vorreste forse dirmi che un uomo alto un metro e sessantacinque si possa definire possen-

te e prestante? Quella che chiamano "prestanza fisica" non si misura in altezza, ma nel dimostrare di saper svolgere il mestiere. E io lo dimostro da diciassette anni: lo so fare questo lavoro, lo faccio bene e da tanto tempo, ho sacrificato feste di Natale e di Capodanno, ho salvato delle vite. Cosa vogliono di più?».

Michela Allegri

**FACCIO LA VOLONTARIA
DAL 1997, HO RICEVUTO
MENZIONI E PREMI
ORA A ME SI APPLICA
IL LIMITE DI STATURA
CHE VALE PER GLI UOMINI**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5822 del 2012, proposto da:

E.G. , rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Chietera, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma, via Pinerolo 22;

contro

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

C.G. , M.S.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 00584/2012, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l'avvocato Todaro su delega di C. e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, vigile del fuoco "volontario", ha partecipato ad una procedura selettiva per la copertura dei posti di ruolo vacanti nel Corpo dei Vigili del Fuoco; ma è stata esclusa dal concorso in quanto nel corso delle verifiche relative all'idoneità fisica **la sua statura era stata accertata in cm 160, a fronte dei cm 165 richiesti dal bando** nonché dal d.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411.

L' **interessata** ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, impugnando tanto il provvedimento di esclusione, quanto gli atti presupposti e cioè il bando e le disposizioni regolamentari. In estremo subordine, **ha prospettato una questione di legittimità costituzionale nei riguardi del decreto legislativo n. 198/2006 (norme per le pari opportunità), art. 31, comma 2, il quale, nel contesto delle disposizioni antidiscriminatorie in materia di requisiti di statura per l'accesso ai pubblici impieghi, fa salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.**

2. Il T.A.R. del Lazio, in sede istruttoria, ha disposto una verifica in merito alla statura della ricorrente; all'esito della verifica è risultata accertata una statura di cm 161, in luogo dei 160 accertati nel corso della procedura selettiva.

Decidendo il ricorso, il T.A.R. si è posto, preliminarmente, il problema della tempestività del ricorso nella parte in cui impugnava il bando e gli atti regolamentari presupposti, dal momento che le disposizioni concernenti i requisiti di statura dei candidati e delle candidate apparivano escludenti e immediatamente lesive; sarebbe stato quindi necessario impugnare direttamente il bando, senza attendere un provvedimento di esclusione. Tuttavia il T.A.R. ha concluso che nella vicenda vi erano margini di incertezza sufficienti a giustificare la scelta fatta dall'interessata, di impugnare gli atti presupposti solo congiuntamente al provvedimento di esclusione.

Nel merito **il T.A.R. – considerando acquisito il dato di una statura di cm 161 risultante dall'apposita verifica istruttoria – ha giudicato legittima l'esclusione, sulla base della clausola di bando e delle presupposte disposizioni regolamentari che richiedevano una statura minima di cm 165 ugualmente per gli uomini e per le donne.** Quanto alla legittimità di tali disposizioni (con particolare riferimento alla **mancata previsione di una statura diversa per le candidate di sesso femminile**) ha rigettato, con ampie e analitiche motivazioni, tutte le eccezioni comunque prospettate, anche sul piano della costituzionalità.

3. L'interessata ha proposto appello a questo Consiglio, reiterando e sviluppando le censure già dedotte in primo grado.

L'amministrazione resiste con memorie difensive.

4. Il Collegio osserva, innanzi tutto, che si può ritenere appurato che la statura dell'interessata non supera cm 161, tale essendo il risultato della verifica istruttoria disposta dal T.A.R.; risultato più favorevole di quello (cm 160) degli accertamenti effettuati in sede di concorso. Le allegazioni di parte, che darebbero una statura di cm 165, non hanno alcuna attendibilità.

Ciò posto, ne consegue che il provvedimento di esclusione non può essere giudicato che legittimo, alla luce della clausola del bando che stabiliva il requisito di una statura di almeno cm 165.

5. Si deve verificare ora la legittimità dello stesso bando, nonché delle disposizioni regolamentari cui esso si conforma. In proposito va notato che il T.A.R. ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'impugnazione di questi atti – pur rigettandola nel merito – e sul punto non è stato proposto appello incidentale.

5.1. L'impugnazione è costruita con esclusivo riferimento alla tematica delle **“pari opportunità” fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e agli impieghi nella pubblica amministrazione**. In questo contesto uno dei fattori di discriminazione viene correntemente individuato nella circostanza, statisticamente accertata e del resto di comune dominio, che la statura media degli individui di sesso femminile è alquanto minore di quella degli individui di sesso maschile. Secondo l'opinione corrente, se per un determinato impiego la statura costituisce un requisito di accesso, e tale requisito viene stabilito in misura uguale per uomini e donne, automaticamente ciò si risolve in un sensibile svantaggio per le candidate donne, che presumibilmente saranno assunte in numero inferiore a quello dei candidati uomini.

5.2. Per questo motivo, la legislazione in materia di “pari opportunità” si è occupata, fra l'altro, anche delle discriminazioni legate alla statura delle persone, per tutelare le persone di bassa statura in generale e le donne in particolare.

La soluzione legislativa al problema è rappresentata dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, del seguente tenore: *«L'altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell'accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici **ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la***

Commissione per la parità tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

5.3. La norma (abbastanza chiara nella sostanza, ancorché non ineccepibile nella sua formulazione) si articola in tre livelli diversi:

(a) in linea generale, è fatto divieto di discriminare i candidati in relazione all'altezza, e ciò tutela tutte le persone di bassa statura, a prescindere dal sesso;

(b) a titolo di eccezione, è consentito stabilire limiti minimi di altezza per "mansioni e qualifiche speciali"; a tal fine è prevista l'emanazione di un apposito atto regolamentare, con una specifica procedura; la formulazione di limiti differenziati per le donne non è imposta positivamente, ma sembra implicita nello spirito della disposizione come traspare anche dalla circostanza che è previsto fra l'altro l'intervento della Commissione per la parità tra uomo e donna;

(c) in via ancor più eccezionale, sono fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; secondo il legislatore, pertanto, le speciali esigenze di servizio del Corpo sottraggono la relativa disciplina non solo al principio generale che vieta l'imposizione di una statura determinata, ma anche al principio secondario per cui, nelle situazioni eccezionali in cui sia necessario stabilire requisiti di statura, questi debbono essere stabiliti in modo differenziato per uomini e donne.

5.4. In applicazione del citato art. 31, comma 2, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 n. 411, "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici". Il suo art. 3 (nel testo modificato dall'art. 1, d.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233) dispone: «1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (...), è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne. - 2. **Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65».**

5.5. Come si vede, la disposizione regolamentare appare, per quanto qui interessa, coerente con la norma primaria (d.lgs. 198/2006 art. 31, co. 2) e ne risulta pienamente legittimata. Conseguentemente risulta legittimato anche il bando del concorso impugnato dalla ricorrente.

6. Si pone ora il problema se la stessa norma primaria sia legittima dal punto di vista costituzionale.

6.1. La questione è stata esaminata in modo approfondito dalla sentenza di primo grado, che l'ha ritenuta manifestamente infondata. Qui si deve giungere alle stesse conclusioni.

6.2. Al pari del principio di uguaglianza (del quale peraltro è una derivazione) **il principio della "pari opportunità" si realizza bilanciandosi e contemperandosi con altri valori**

costituzionali, secondo il criterio della ragionevolezza. Così, il divieto di discriminare le persone in relazione alle caratteristiche fisiche (fra le quali la statura) incontra un limite nel dato oggettivo che talune attività, per essere svolte proficuamente nell'interesse pubblico, richiedono determinate attitudini fisiche, come ad es. una vista e un udito perfetti, o anche una certa prestanza. Fortunatamente, il progresso della tecnica rende sempre meno frequenti tali casi, ma questi non possono (ancora) essere eliminati del tutto.

6.3. Di questo problema si è dato carico il citato art. 31 del d.lgs. n. 198/2006, e lo ha risolto nel modo che si è visto: **individuando l'attività di vigile del fuoco come meritevole di una specialissima deroga al divieto di discriminare uomini e donne in relazione alla statura.**

E', questa, una tipica manifestazione di discrezionalità legislativa, suscettibile di essere censurata solo per manifesta irragionevolezza. E un vizio di questo genere non si ravvisa in concreto.

Appartiene, infatti, alle comuni conoscenze ed esperienze la nozione che l'attività ordinaria del vigile del fuoco (in relazione agli incendi, ma anche agli altri sinistri e calamità che ne richiedono l'intervento) richiede per sua natura una certa prestanza fisica, ben più di quanto si richieda, ad es., agli agenti delle forze dell'ordine. In questa luce, la disposizione in esame, pur frutto di discrezionalità e come tale opinabile per definizione, non appare manifestamente irragionevole.

Donde la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

7. Tutt'altra questione è se la disposizione regolamentare del d.P.C.M. n. 411/1987 (come modificata dal d.P.C.M. n. 233/1993) si possa considerare irragionevole e viziata per contraddittorietà, nella parte in cui detta per i vigili del fuoco di ruolo una regola diversa da quella dettata per il personale "volontario" dello stesso Corpo dal regolamento emanato con d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76. Quest'ultimo, infatti, richiede per il personale volontario la statura minima di cm 162, diversa da quella di cm 165 richiesta per il personale permanente ossia di ruolo.

Ferma restando la legittimità (anche sotto il profilo della costituzionalità) di una disciplina speciale per i vigili del fuoco, **si potrebbe ravvisare una incongruità o contraddizione interna alla disciplina propria di tale Corpo, qualora la diversità delle disposizioni relative alla statura non risulti giustificata da una sufficiente diversità delle mansioni.**

Tuttavia, la questione così delineata (e prospettata, in effetti, dall'appellante) non è rilevante nel presente giudizio.

Ed invero, anche volendo supporre che la disciplina regolamentare del personale "permanente" dei VV.F. risulti illegittima nella parte in cui si differenzia da quella stabilita per il

corrispondente personale “volontario”, resta il fatto che la statura accertata dell’attuale appellante è di cm 161, inferiore dunque non solo a quella richiesta per i vigili del fuoco “permanenti” (cm 165), ma anche a quella richiesta per i vigili “volontari” (cm 162).

In questo contesto, non è poi rilevante la circostanza che, di fatto, l’interessata sia stata ammessa suo tempo fra i vigili del fuoco “volontari”, in quanto la *lex specialis* dell’attuale concorso richiede che alla verifica dell’idoneità fisica siano assoggettati anche i candidati già arruolati come “volontari”, e questo punto non è stato oggetto d’impugnazione.

8. In conclusione, l’appello va respinto; ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)